

COMUNE DI CARPINETI

Provincia di Reggio Emilia
Piazza Matilde di Canossa n° 1 - 42033 Carpineti

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO

DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C.

N. 72 DEL 15 NOVEMBRE 2000

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.

Art 1

Disposizioni generali

Il presente Regolamento disciplina in attuazione del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, la dotazione delle armi ed i servizi in armi degli addetti al servizio Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

Art 2

Porto legittimo dell'arma

Tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Carpineti cui è riconosciuta la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art 5 comma 5° della Legge 7 marzo 1986 n. 65 ed art 3 comma 1° del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, possono portare l'arma e le munizioni in loro dotazione osservate le disposizioni delle leggi vigenti e quelle del presente regolamento. La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale e per quanto previsto dagli artt 52 e 53 del Codice Penale.

Art 3

Numero delle armi in dotazione

L'Amministrazione Comunale provvede all'acquisto delle armi e munizioni ed alla relativa assegnazione al Servizio di Polizia Municipale.

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio è stabilito con provvedimento del Sindaco nel rispetto di quanto previsto dall'art 3 comma 1° del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

Art 4

Tipo delle armi

Le armi in dotazione agli addetti in possesso della qualifica d'agente di Pubblica Sicurezza sono le pistole semiautomatiche, a doppia o singola azione, dotate di caricatore di riserva.

Al personale femminile può essere assegnata un'arma di tipo diverso da quello in dotazione al personale maschile.

Il modello, scelto tra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, potrà variare in relazione alle esigenze ed alle innovazioni tecnologiche del settore.

Art 5

Tenuta e custodia delle armi

Il consegnatario della dotazione delle armi e delle munizioni assegnate e non assegnate è designato dal Sindaco.

Il Sindaco provvede a nominare uno o più sub consegnatari dei materiali d'armamento.

Non possono essere nominati consegnatari o sub-consegnatari coloro ai quali non è riconosciuta la qualifica d'agente di Pubblica Sicurezza.

Art 6

Doveri del consegnatario delle armi

Il consegnatario delle armi e delle munizioni ed in sua assenza il sub-consegnatario, curano con la massima diligenza:

- la custodia e la conservazione delle armi e delle cariche non assegnate nonché delle chiavi connesse;
- l'aggiornamento del registro di carico delle armi in dotazione al Corpo con la descrizione del numero di matricola, calibro, fabbrica e nazionalità delle armi, con richiamo ai titoli che ne legittimano la

provenienza ai fini dell'ultimo comma dell'art 38 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773;

- l'aggiornamento del registro d'assegnazione delle armi e delle munizioni con l'indicazione delle generalità degli addetti ai quali sono state consegnate e la specificazione delle relative assegnazioni;
- l'effettuazione dei controlli periodici;
- la scrupolosa osservanza delle disposizioni connesse alle operazioni di maneggio delle armi e delle munizioni;

Art 7 Custodia delle armi

Le armi e le munizioni in dotazione al Servizio di Polizia Municipale sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale

Le armi assegnate ad integrazione del corredo personale ai sensi del primo comma dell'art 8, devono essere custodite con la massima cura dai relativi assegnatari

Le armi non assegnate in via continuativa e quelle di riserva, prive di fondina e di munizioni, sono custodite nella cassaforte del Servizio così come le munizioni non assegnate.

Qualora, terminato il servizio, l'assegnatario lo ritenga opportuno, è consentita, previa annotazione del consegnatario sull'apposito registro, la riconsegna dell'arma e delle munizioni per la custodia temporanea nella cassaforte del Servizio.

Art 8 Assegnazione dell'arma

Con provvedimento di validità quinquennale, soggetto a revisione annuale, il Sindaco assegna l'arma in via continuativa agli appartenenti al servizio di Polizia Municipale con qualifica d'agente di Pubblica Sicurezza che siano soggetti a svolgere funzioni di cui all'art 5 comma 1° della Legge 7 marzo 1986 n. 65 ed art 3 stessa legge.

Il personale che, per la sua collocazione all'interno del Servizio, solo eccezionalmente può essere comandato a svolgere le funzioni di cui al punto precedente, l'arma viene affidata di volta in volta dal consegnatario delle armi e delle munizioni.

Art 9 Assegnazione delle munizioni

Ad ogni appartenente al Servizio di Polizia Municipale cui sia stata assegnata un'arma in via continuativa, viene assegnata in dotazione una scatola contenente 50 proiettili.

Le munizioni contenute nel caricatore dell'arma come quelle per il caricatore di riserva costituiscono il corredo dell'armamento le rimanenti devono essere conservate come riserva permanente.

Il consegnatario può disporre in qualsiasi momento una verifica tra il numero di munizioni assegnate in dotazione e quelle effettivamente possedute dagli addetti.

Art 10 Modalità di consegna delle armi e delle munizioni

Le armi assegnate in via continuativa sono assegnate dal consegnatario previa annotazione degli estremi del provvedimento del Sindaco di cui al primo comma dell'art 8 sull'apposito registro delle armi.

L'arma assegnata ai sensi dell'art 8 comma 2° deve essere prelevata dall'addetto all'inizio del servizio e riconsegnata al termine del servizio medesimo.

Le armi, comunque assegnate, devono essere consegnate e restituite scariche e con il caricatore disinserito.

Art 11 Doveri dell'assegnatario

Il porto dell'arma impone ad ogni addetto, in qualsiasi momento, l'obbligo ad un comportamento d'estrema responsabilità.

E' tassativamente vietato lasciare incustodite armi e munizioni all'interno del luogo di lavoro, ovvero sugli automezzi in dotazione.

Devono essere rispettate, sempre e comunque, le disposizioni di legge e le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi.

Qualora, durante il servizio o per fatti inerenti lo stesso, l'addetto faccia uso dell'arma in dotazione, questi è obbligato ad informare tempestivamente il Responsabile del Servizio ed inviare, al più presto, un dettagliato rapporto.

Art 12

Divieto di cessione dell'arma

L'arma d'ordinanza comunque assegnata, implica la responsabilità personale dell'assegnatario e non può essere ceduta o prestata ad altri, a nessun titolo.

Art 13

Manutenzione e pulizia delle armi

Ciascun assegnatario deve assicurare la pulizia e la manutenzione semplice della propria arma.

Le operazioni di caricamento, scaricamento, controllo e pulizia dell'arma devono essere effettuate con la massima prudenza e diligenza e, per quanto possibile, in luogo idoneo e non in presenza d'altre persone.

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le eventuali spese per le riparazioni di danni o parti meccaniche non attribuibili ad incuria o manomissioni, così come le spese di manutenzione straordinaria e l'acquisto di materiali occorrenti per la pulizia delle armi.

Competono al Servizio il controllo periodico e la verifica dello stato di conservazione delle armi.

Art 14

Modalità di porto dell'arma

Gli addetti di cui all'art 2 che effettuano servizio in uniforme, portano l'arma assegnata nella fondina esterna di colore bianco.

Che svolge in via permanente servizio interno è esentato dall'obbligo di portare la fondina esterna ma ha l'obbligo di tenere l'arma in immediata disponibilità.

Nei casi in cui il servizio venga svolto in abiti borghesi, si applicano le disposizioni contenute nell'art 5 secondo comma del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

Per quanto previsto dal comma precedente l'Amministrazione Comunale provvede all'acquisto d'apposite fondine per la dotazione ad ogni addetto cui è riconosciuta la qualifica d'agente di P.S. onde consentirgli di portare l'arma comodamente ed in modo non visibile.

In servizio l'arma deve essere portata con il caricatore pieno innestato, sicura inserita, cane abbassato e colpo pronto in canna oppure con caricatore pieno innestato, cane armato senza colpo in canna e sicura disinserita.

Gli addetti sono autorizzati a portare esclusivamente l'arma in dotazione.

Art 15

Servizi svolti con armi

Nell'ambito del territorio del Comune, tutte le operazioni riguardanti l'attività della polizia locale, urbana rurale, di polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Municipale dalla legge e dai regolamenti, sono svolte dagli addetti in possesso di qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, con l'arma in dotazione.

Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di polizia dello stato previsti dall'art 3 della Legge 65/1986 nell'ambito delle proprie funzioni.

Art 16

Porto dell'arma fuori dall'ambito territoriale

Oltre a quanto previsto dagli artt 8 e 9 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 è consentito il porto dell'arma d'ordinanza al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza nei casi eccezionali in cui l'adempimento al dovere d'ufficio debba svolgersi al di fuori del suddetto ambito territoriale.

Rientrano nella fattispecie di cui al comma precedente la scorta alle schede elettorali, l'inseguimento di un arrestato, i casi di necessità dovuti alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza e tutti i servizi di collegamento i quali, pertanto, si esplicano generalmente nel termine di poche ore.

Gli appartenenti al servizio di Polizia Municipale cui è assegnata l'arma in via continuativa sono autorizzati a detenere l'arma stessa ed il relativo munizionamento presso il proprio domicilio anche quando questo sia fuori dal Comune di Carpineti.

Art 17

Copertura assicurativa

L'Amministrazione Comunale si fa carico della stipulazione di apposita polizza assicurativa atta a garantire la protezione contro l'insorgere della responsabilità civile verso terzi, compresi i colleghi, causata dall'uso delle armi in dotazione anche nei casi previsti dall'art 43 del Codice Penale con esclusione del dolo.

La stessa polizza dovrà altresì garantire gli infortuni dovuti a causa fortuita, violenza esterna, che producano lesioni corporali costatabili con particolare considerazione ai rischi connessi al porto dell'arma in dotazione. Data la particolarità dell'incarico, che pone tutti gli appartenenti al servizio di Polizia Municipale in condizioni di pericolo, la polizza dovrà prestare una garanzia professionale ed extraprofessionale.

Art 18

Addestramento obbligatorio

Gli appartenenti al servizio di Polizia Municipale ai quali sia stata attribuita la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza con apposito decreto prefettizio e cui sia consentito portare armi devono iscriversi ad una sezione del Tiro a Segno Nazionale e superare annualmente almeno un corso di lezione regolamentari di tiro.

Gli addetti di cui al comma precedente prestano servizio armato dopo avere conseguito la necessaria idoneità.

Qualora non sia ottenuta l'idoneità il Sindaco dispone la ripetizione del corso di lezioni e se l'addetto non viene riconosciuto idoneo per la seconda volta l'assegnazione dell'arma viene revocata con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto.

Il corso annuale obbligatorio nonché quelli eseguiti su richiesta del Sindaco sono effettuati in orario di lavoro.

Art 19

Esercitazioni al tiro

Al fine di garantire l'adeguata preparazione tecnica di ogni addetto, il Sindaco, in accordo con il Responsabile del servizio, predispone le esercitazioni al tiro.

Dette esercitazioni saranno effettuate a scadenza bimestrale.

Il munizionamento da utilizzare al poligono di tiro sarà consegnato di volta in volta ad ogni addetto dal consegnatario delle armi e delle munizioni.

Art 20

Oneri di spesa per addestramento ed esercitazioni

La tassa di iscrizione obbligatoria alla Sezione del Tiro a Segno Nazionale e tutti gli oneri economici derivanti da partecipazione ai corsi di addestramento ed alle esercitazioni al tiro sono a totale carico dell'Amministrazione Comunale

Art 21

Norme integrative

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 nonché ogni altra disposizione vigente che disciplina la detenzione e l'uso delle armi comuni da sparo.